

GARANZIA SULLA VENDITA di BENI NUOVI ED USATI

Premessa - In generale -

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Nel caso si verificano problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell'oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E' inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l'eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc...).

Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto (.... con raccomandata a.r..... perché altrimenti deve poi darne la prova per testi che non è sempre agevole, né del resto troppo credibile) i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta.

La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.

Tali principi, tratti dalle norme del Codice Civile, sono ancora in vigore.

Però, per le vendite che riguardano i consumatori privati (non professionisti, senza partita iva) valgono anche le norme del nuovo Codice del Consumo.

VENDITA DI PRODOTTI NUOVI A CONSUMATORI (senza partita iva)

Nel corso degli anni sono infatti intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa del Codice, per quanto riguarda i consumatori, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea.

In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore.

Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dal Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206)

Lo stesso (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:

- la nozione di consumatore, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il "privato" e cioè la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"

- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (vedi sotto)

- infine risulta regolata l'importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo);

- **si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno "sprovveduto" del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;** per i professionisti continuano a valere le già richiamate disposizioni contenute nel Codice Civile.

Relativamente alla garanzia nelle vendite al consumo, nel nuovo Codice sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, altre molteplici novità come:

1 la facoltà (nuova) dell'acquirente di chiedere la **sostituzione (o riparazione) del bene**, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo (articolo 130)

2 la **durata di due anni (non più uno) della garanzia** (sempre nelle vendite a "privato")

3 la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia (scritta) del vizio o difetto **entro due mesi (non solo otto giorni)** dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna) denuncia non necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio

4 la prescrizione e scadenza dell'azione per far valere la garanzia decorsi **26 mesi (non solo un anno)** dalla consegna

5 sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital) sia per altri particolari della garanzia stessa

6 restano i esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc...)

VENDITA DI PRODOTTI USATI DA COMMERCIANTE A CONSUMATORE

Forse non tutti sanno che i beni di consumo usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia per legge di due anni. Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo. E' utile sapere che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell'interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova prima dell'acquisto e la compilazione dello stato d'uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare del bene controfirmata da entrambi i soggetti. Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti del bene che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un bene in ottime condizioni d'uso. (segue)

Nota - La legislazione in materia: le disposizioni del presente capo **si applicano alla vendita di beni di consumo usati**, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa): Codice del Consumo - titolo III *Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo CAPO I Della vendita dei beni di consumo Articolo 128 Ambito di applicazione e definizioni* http://www.gdp3000.it/files/codice_consumo_2008.pdf articolo 128 e seguenti

VENDITA DI PRODOTTI USATI DA PRIVATO A PRIVATO

E' invalso spesso l'uso, nella vendita fra privati, di **escludere la garanzia del bene**.

Tale patto, a differenza di patti simili stipulati fra consumatori e venditori professionali, risulta possibile e valido, siccome non contrario a norme imperative inderogabili.

Pertanto, pur essendo prevista la garanzia anche per la vendita fra privato e privato, la stessa può essere espressamente esclusa in modo legittimo con un adeguato patto ovvero con una esplicita precisazione del venditore.

Se invece manca tale patto (cioè se la garanzia non è espressamente esclusa) dovrebbero valere le regole che seguono.

Per un oggetto usato, in base all'art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l'acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.

Di norma nella vendita dell'usato, specie fra privati si utilizza invero molto spesso la dizione "visto e piaciuto" che vale come limitazione (od esclusione) della garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia -.

Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola "visto e piaciuto" e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore, od a maggior ragione da fatti accidentali (cadute ecc...)

Viceversa la garanzia dovrà considerarsi vigente e valida laddove il venditore compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., così come accade per le cose nuove, e che siano quindi incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere l'esclusione della garanzia o la decadenza della stessa. (Cass. 1561/97).

Da ultimo, anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili, in presenza di una specifica assicurazione sull'assenza dei vizi stessi da parte del venditore, che determini un particolare affidamento nel compratore che si induce (ad es.) a soprassedere all'esame della cosa e quindi a scoprirne gli eventuali vizi, permarrà l'obbligo di prestare la garanzia anche sull'usato, come del resto previsto dalla già ricordata ultima parte dell'art. 1491 c.c. (dichiarazione espressa, eventualmente spontanea e convenzionale, del venditore dell'esclusione della presenza di vizi) (Cass. 18352/04).

Altrettanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa.

In conclusione per le vendite fra privati vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell'acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione (pur generica) "visto e piaciuto" (nel senso che attesta che l'oggetto non tanto è indenne da vizi, ma che è stato verificato e che è indenne da vizi palesi o con normale diligenza riconoscibili), mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti.

Poi stabilire in concreto se i vizi fossero o meno riconoscibili, per un normale utente non esperto, diventa però attività alquanto tecnicamente e giuridicamente difficoltosa, fino al punto che è invalsa la prassi che il vizio non noto (diciamo così, riconoscibile o meno che fosse) resta a carico dell'acquirente, salvo che il venditore per sua volontà e spontanea correttezza non voglia tenere fede ad un obbligo meramente morale e non giuridico, come tale non sussistente né coattivamente esercitabile.

Sull'usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull'acquirente, salvo che venga contrattualmente pattuita per scritto una volontaria e per sé non dovuta garanzia.

Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili.

Ma chi fissa quando sono tali ? Le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (conciliazioni).

NOTA SUL DIRITTO DI RECESSO (dal sito ADUC)

VENDITE A PROFESSIONISTI

Salvo diversi accordi contrattuali tra le parti, il diritto di recesso/ripensamento **non e' previsto** per gli acquisti effettuati da parte di **professionisti** con partita iva.

VENDITE IN NEGOZIO O IN ALTRI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE

Non esiste il diritto di recesso se non a discrezione del venditore. Quindi occhio a cosa si acquista.

VENDITE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE (a domicilio, per strada, per posta, , da parte di Consumatori)

Si può recedere senza penalità e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha sessanta giorni per il ripensamento.

Attenzione, non esiste il diritto di recesso per i contratti relativi:

- alla costruzione, vendita, e locazione di beni immobili;
- alla fornitura di prodotti alimentari o di uso corrente consegnati con scadenza regolare;
- alle assicurazioni;

- agli strumenti finanziari;
- a servizi che sono già in erogazione.

VENDITE A DISTANZA (via internet, per telefono, eccetera)

Si può recedere senza penalità e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha novanta giorni per il ripensamento.

Attenzione, non esiste il diritto di recesso per le vendite a distanza:

- di strumenti finanziari;
- tramite distributori automatici;
- tramite telefono pubblico;
- per la costruzione e acquisto di beni immobili (per i contratti di locazione a distanza esiste invece il diritto di recesso);
- per la fornitura di prodotti alimentari o di uso domestico corrente consegnati con scadenza regolare;
- di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando è prevista una data o un periodo determinato per la fornitura (per esempio con prenotazione);
- di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni lavorativi;
- di beni e servizi il cui prezzo è legato al tasso di interesse e non può essere controllato dal venditore;
- di beni confezionati su misura o personalizzati;
- di prodotti audiovisivi o software sigillati aperti dal consumatore (per esempio un DVD sigillato);
- di giornali, riviste e periodici;